

# In nota integrativa i warrant vanno indicati a fair value

## PRINCIPI CONTABILI

L'Oic pubblica le correzioni sull'imputazione degli strumenti finanziari

Emendato il principio sul patrimonio netto Abrogati i certificati verdi

Franco Roscini Vitali

Abrogazione del principio contabile Oic 7 (Certificati verdi), emendamenti che riguardano i principi contabili Oic 28 (Patrimonio netto) e Oic 32 (Strumenti finanziari derivati). L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva degli emendamenti 2018 che possono essere applicati prospetticamente ai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2018. L'applicazione prospettica (principio Oic 29) evita la rideterminazione dell'informazione comparativa degli effetti derivanti dalla prima applicazione degli emendamenti: non è necessario riscrivere, ai soli fini

comparativi, il bilancio 2017. L'Oic 7 è abrogata perché la normativa sui certificati verdi è terminata nel 2018. Nell'Oic 28 l'emendamento riguarda l'informativa riferita ad un warrant che prevede l'obbligo da parte dell'emittente di consegnare un numero variabile di azioni proprie ad una data futura: è aggiunto il paragrafo 41A nella parte relativa al contenuto dell'informativa che deve essere inclusa nella nota integrativa.

Il principio Oic 32 esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti derivati che hanno per oggetto azioni proprie e non vi sono indicazioni nei principi contabili nazionali circa l'attribuzione al fair value dei warrant emessi. Infatti, tali contratti sono considerati componenti di patrimonio netto e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del principio Oic 28.

L'Oic ritiene utile l'informazione circa il fair value dei warrant emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell'esercizio dell'opzione.

L'Oic 28 richiede l'informativa su azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, op-

zioni e titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono: questo, per quanto prescrive l'articolo 27 numero 18 del codice civile.

Tale informativa non prevede di fornire informazioni del fair value dei contratti citati, tra i quali rientrano anche i warrant: pertanto, il nuovo paragrafo 41A dell'Oic 28 prescrive, nella nota integrativa, l'informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali la determinazione del numero delle azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell'effettivo esercizio dell'opzione.

Nell'Oic 32 l'emendamento riguarda un aspetto particolare relativo ai derivati di copertura di flussi finanziari riferito al rilascio della riserva in presenza di perdite non recuperabili, anche relative a coperture semplici.

La contabilizzazione dei derivati relativi ai flussi in questione comporta la rilevazione delle variazioni di fair value, calcolate alla chiusura dell'esercizio, in una riserva negativa o positiva di patrimonio netto.

In presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recu-

perarla in tutto o in parte in un esercizio o in più esercizi futuri, deve immediatamente imputare nella voce B.13 "Altri accantonamenti" del conto economico la riserva o la parte della stessa che non prevede di recuperare: non si utilizza la voce D.19.d) come indicato in precedenza nel principio contabile.

Questa situazione si verifica quando il prezzo di acquisto a termine di un bene più il valore della riserva è superiore all'ammontare della futura rivendita: pertanto, se l'operazione nel suo complesso è in perdita, la riserva negativa non può considerarsi recuperabile. Un esempio è l'acquisto di una materia prima, successivamente parte di un prodotto finito, destinata alla rivendita.

Si tratta di "contratti onerosi" per i quali l'Oic 31 impone di rilevare immediatamente nel conto economico la perdita con, come contropartita, l'iscrizione nello stato patrimoniale di un fondo per oneri. L'utilizzo della voce B.13 del conto economico anziché, in base alle regole generali (Oic 31), di altra voce "per natura", è dovuta a motivi di semplificazione.

# Arriva Alf, l'assistente virtuale per i professionisti del Fisco

## LE BANCHE DATI SOLE

L'intelligenza artificiale è la carta vincente di Plusplus24 Fisco Ai

L'intelligenza artificiale "aiuta", per la prima volta in Italia, una banca dati professionale. È la novità più importante di "Alf" (Artificial loyal friend), l'assistente virtuale per i commercialisti appena annunciato dal Gruppo 24 Ore e da Ibm.

Creata per la nuova banca dati «Plusplus24 Fisco Ai» del Gruppo 24 Ore (www.plusplus24fiscoai.com), la soluzione basata sui servizi di Ibm Watson consente di offrire un servizio altamente innovativo ai professionisti dell'area fiscale, per aiutarli in modo mirato nelle loro interazioni con i clienti. Gli utenti della nuova piattaforma online potranno interagire con oltre 1,5 milioni di documenti, ottenendo informazioni immediate e contando su un sistema che diventa più intelligente a ogni richiesta.

Grazie alle competenze di machine learning, infatti, il sistema è in grado di imparare dalle sue interazioni per offrire un servizio perso-



Home page. Plusplus24 Fisco Ai apre all'intelligenza artificiale

nalizzato agli utenti finali. Comprende ciò che il professionista sta cercando e svolge la ricerca e la selezione dei documenti per suo conto tra tutte le fonti del Gruppo 24 Ore. In questo modo, è possibile ottenere una risposta rapida a domande complesse, 24 ore su 24.

La nuova piattaforma online Plusplus24 Fisco Ai, che continuerà a offrire funzionalità di ricerca semantica con un'interfaccia grafica semplice e immediata, offrirà anche una nuova funzione di chat dal vivo per il contatto diretto con un team di esperti per risolvere le richieste sul funzionamento delle banca dati in

tempo reale. Nei mesi di sviluppo e sperimentazione della nuova piattaforma sono stati coinvolti oltre cento professionisti che hanno collaborato, in stretto contatto con le redazioni professionali del Sole 24 Ore, all'addestramento di Alf, interrogandolo sui temi più diversi, dai più semplici ai più complessi, e dando ogni volta un feedback alla risposta. Durante questa sperimentazione i professionisti coinvolti sono rimasti colpiti sia dalla «rapidità con la quale la risposta viene fornita» che dalle soluzioni scelte «in modo chirurgico all'interno di una banca dati così vasta».

# Regime patrimoniale tra coniugi: linee-guida comuni nella Ue

## NORME COMUNITARIE

Entrano in vigore oggi i regolamenti europei su matrimoni e unioni civili

Marina Castellaneta

Regole comuni e certezza del diritto. Tempi rapidi per il riconoscimento di provvedimenti emessi in un altro Stato Ue. Individuazione del giudice competente, a vantaggio di oltre 16 milioni di coppie che vivono in situazione transfrontaliera. Sono gli obiettivi fissati dai regolamenti Ue n. 2016/1103 del 24 giugno 2016 - che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi - e n. 2016/1104, che si occupa delle analoghe questioni relative però agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, entrambi in vigore da oggi. Con importanti novità nei rapporti familiari transnazionali.

I due regolamenti fissano i titoli di giurisdizione per individuare il giudice competente, la legge applicabile per i rapporti patrimoniali tra coniugi e nei casi di unioni registrate

e si occupano del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, inclusi gli atti pubblici.

È stato un percorso accidentato quello per arrivare all'adozione dei regolamenti che, infatti, proprio per l'impossibilità di raggiungere un'intesa a 28, sono stati adottati con la procedura di cooperazione rafforzata (l'Italia partecipa sin dall'inizio). A causa delle divergenze tra Paesi membri, gli Stati Ue non includono la nozione di matrimonio, lasciata alla competenza degli Stati. Stessa situazione per le unioni registrate: per non incidere sulla libertà di scelta degli Stati è chiarito che la nozione è definita solo per l'applicazione del regolamento. Entrambi gli atti escludono dal campo di applicazione, tra gli altri, le successioni, la natura dei diritti reali e le questioni relative all'iscrizione nel registro dei diritti immobiliari e immobili. Sono inclusi, invece, tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate che vanno dalla gestione quotidiana dei beni dei coniugi alla liquidazione del regime patrimoniale.

Entrambi gli atti si occupano delle questioni applicabili alle questioni che rientrano nel perimetro dei regolamenti. Ampio spazio all'utilizzo

della volontà delle parti, che possono scegliere di applicare anche la legge di uno Stato non membro. In ogni caso è richiesto un legame con la legge scelta e, quindi, può trattarsi della legge dello Stato di residenza abituale di entrambi i coniugi o nubi o di uno di essi o della legge di uno Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo. Consentito il cambiamento di legge che vale, salvo diverso accordo, solo pro futuro e facendo salvi i diritti dei terzi. Per quanto riguarda le unioni registrate, ai partner viene garantita libertà di scelta con analogie rispetto alla regolamentazione prevista per i coniugi, con la possibilità di indicare la legge dello Stato in cui l'unione registrata è stata costituita. Fissato, però, un limite generale perché la legge scelta deve riconoscere gli effetti patrimoniali alle unioni registrate.

Via libera al riconoscimento automatico delle decisioni, mentre per l'esecuzione è necessario che su istanza di una parte interessata l'atto sia dichiarato esecutivo. Per facilitare il riconoscimento delle decisioni sono stati predisposti, con i regolamenti di esecuzione n. 2018/1935 e n. 2018/1990, i moduli da utilizzare per le diverse procedure.



Videoconferenze on demand gli eventi saranno fruibili da remoto in qualsiasi momento senza scadenza nel tempo: per info: 011.889004

Gli eventi sono in fase di accreditamento presso i Consigli degli Ordini Professionali (CFP)

## Sindacati di blocco e sindacati di voto

modelli organizzativi di governance e limiti alla circolazione di partecipazioni sociali

5 - 6 febbraio 2019 - Milano | NH Machiavelli

**RELATORI**  
Prof. Avv. Niccolò Abriani  
Avv. Andrea Aiello  
Prof. Avv. Luigi Ardizzone  
Prof. Avv. Eugenio Barcellona  
Avv. Stefano Cacchi Pessani  
Prof. Avv. Oreste Cagnasso  
Prof. Avv. Michele Centonze  
Notaio Federica Croce  
Prof. Avv. Paolo Duvia  
Prof. Notaio Rosario Franco  
Avv. Csaba Jako  
Prof. Avv. Daniele Maffei  
Prof. Avv. Arturo Maniaci  
Avv. Silvia Tozzoli

## Le operazioni di Distressed M&A

la prassi e le novità normative di M&A (societarie, aziendali e immobiliari) nell'ambito di procedure di ristrutturazione del debito e di acquisizione e gestione di NPL/UTP

12 febbraio 2019 - Milano | NH Machiavelli

**RELATORI**  
Avv. Eugenio Bissocoli  
Dott. Alessandro Clementi  
Avv. Federico Fischer  
Dott. Giulio Manetti  
Avv. Carmine Oncia

## Le operazioni di cartolarizzazione e l'attività di gestione collettiva del risparmio

14 febbraio 2019 - Milano | NH Machiavelli

**RELATORI**  
Avv. Paolo Basile  
Dott. Enrico Maria Bocchino  
Prof. Avv. Riccardo Campione  
Avv. Nicola Cecchetto  
Avv. Carlo Maria Giulini  
Avv. Salvatore Sardo

## La dismissione di portafogli di leasing performing e non-performing

20 febbraio 2019 - Milano | NH Machiavelli

**RELATORI**  
Avv. Luca Dal Cerro  
Prof. Avv. Paolo Duvia  
Prof. Avv. Andrea Giannelli  
Prof. Avv. Daniele Maffei  
Avv. Antonio Matino  
Avv. Vittorio Pozzi  
Dott. Marco Viola

## Compliance societaria: i nuovi assetti organizzativi e la prevenzione dei rischi d'impresa

26 febbraio 2019 - Milano | NH Machiavelli

**RELATORI**  
Prof. Avv. Pier Danilo Beltrami  
Prof. Avv. Federico Consulich  
Avv. Luca Jeantet  
Avv. Marco Locati  
Prof. Dott. Giovanni Lombardo  
Dott. Andrea Panizza  
Prof. Dott. Marcello Pollio  
Dott. Paolo Rinaldi

## Riforma del fallimento: il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

il Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

12 - 13 marzo 2019 - Milano | NH Machiavelli

**RELATORI**  
Prof. Avv. Niccolò Abriani  
Prof. Avv. Stefano Ambrosini  
Prof. Avv. Marco Arato  
Prof. Avv. Guido Canale  
Dott. Bruno Conca  
Dott. Roberto Fontana  
Avv. Luca Jeantet  
Prof. Avv. Alberto Jorio  
Avv. Paolo Jorio  
Dott. Giovanni La Croce  
Prof. Dott. Marcello Pollio  
Dott. Riccardo Ranalli  
Avv. Salvatore Sanzo  
Prof. Avv. Marina Spiotta  
Avv. Remo Tarolli  
Prof. Avv. Alberto Tedoldi

# Rinuncia all'usufrutto non esente dal versamento delle imposte

## CASSAZIONE

Pagamento in misura proporzionale e non fissa perché è un trasferimento

Angelo Busani

L'atto recante la rinuncia al diritto di usufrutto è soggetto all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale: lo afferma la Cassazione, nella ordinanza 2252 del 28 gennaio 2019, priva di precedenti in termini.

Nel caso giunto all'esame del giudice di legittimità si trattava di un atto di rinuncia abdicativa (vale a dire senza corrispettivo) a un diritto di usufrutto che la decisione della Cassazione lascia intendere essere stato sottoposto a imposta di donazione. A tale atto, probabilmente, in sede di registrazione erano state applicate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, con l'idea (lo si legge nell'ordinanza in commento) che la rinuncia all'usufrutto fosse un «atto abdicativo cui consegue l'estinzione

del diritto e non il suo trasferimento». Di qui la pretesa del fisco di recuperare l'imposta in misura proporzionale.

Non è dato sapere, poiché l'ordinanza non lo riferisce, quale sia stato l'esito del primo grado di giudizio; mentre, nella decisione d'appello, è stata accolta la tesi del contribuente (vale a dire, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) e rigettata quella dell'amministrazione. La sentenza della Ctr Lombardia è stata infine cassata dal giudice di legittimità.

Nell'ultimo grado di giudizio è stato osservato che la rinuncia a un diritto reale è equiparata dalla legge fiscale a un trasferimento (e perciò all'atto che la reca si deve applicare l'imposizione proporzionale), con il seguente ragionamento:

• l'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico dell'imposta di successione e donazione (il decreto legislativo 346/1990) sancisce che l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura del 2% per gli atti che la legge sull'imposta di registro (il Dpr 131/1986) considera come «trasferimenti»; l'articolo 2 del Dlgs 347, inoltre, stabilisce che la base im-

ponibile dell'imposta ipotecaria è determinata con le stesse regole che sono preordinate a individuare la base imponibile dell'imposta di registro e dell'imposta di successione/donazione;

• l'articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 considera come «atti traslativi» la rinuncia «pura e semplice» a diritti reali di godimento;

• la rinuncia a diritti reali è equiparata ai trasferimenti anche nell'articolo 1 del Dlgs 346/1990.

Da questo panorama normativo la Cassazione discende, dunque, che, «ai fini fiscali», «la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipotecaria». La Cassazione altresì osserva che «non vi sarebbe alcun logico motivo» per assoggettarla a imposizione proporzionale l'atto che rechi la cessione del diritto di usufrutto e non assoggettarvi, invece, la rinuncia a detto diritto, poiché tale rinuncia «arrecca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto».

